

# **TI\_GERICHTE 17.2015.58 vom 24. September 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-09-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2015.58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.58)

FR: TI\_GERICHTE 17.2015.58 du 24 septembre 2015

IT: TI\_GERICHTE 17.2015.58 del 24 settembre 2015

## **Regeste**

Contenuto del DA, descrizione dei fatti contestati all'imputato, princ. accusatorio. Consegna, sbaliggio e assemblaggio di mobili di cucina, senza installazione o allacciamento, non rientrano nel settore dell'edilizia e non comportano obbligo di notifica indipendentemente dalla durata dei lavori

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Giusta l'art. 357 cpv. 2 CPP, la procedura penale in materia di contravvenzioni è retta per analogia dalle disposizioni concernenti il decreto d'accusa. L'art. 353 cpv. 1 CPP regola i requisiti che un decreto d'accusa deve adempiere per quanto riguarda il suo contenuto. Giusta l'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP, il decreto d'accusa deve indicare i fatti contestati all'imputato. La descrizione dei fatti deve adempiere le esigenze poste per l'atto d'accusa (STF 6B\_848/2013 del

### **E. 3**

aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii), il quale deve indicare, tra l'altro, i fatti contestati all'imputato in modo quanto possibile succinto, ma preciso, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi (art. 325 cpv. 1 lett. f CPP). La descrizione precisa dei fatti contestati all'imputato è di importanza centrale, dal momento che è questa che definisce l'oggetto del procedimento e, di conseguenza, costituisce un presupposto essenziale per la concretizzazione e il rispetto del principio accusatorio (STF citata, ibidem con rinvii; STF 6B\_966/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.2; 6B\_984/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 2.3; 6B\_292/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 1.1; 6B\_459/2007 del 18 gennaio 2008 consid. 4.2; 6P.183/2006 del 19 marzo 2007 consid. 4.2; DTF 126 I 19 consid. 2a; 120 IV 348 consid. 2b e c; 116 Ia 455 consid. 3cc; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 2005, n. 6 segg. e 16 segg. § 50; Schmid, StPO, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 9 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 208 § 12 pag. 79; Niggli/Heimgartner, Basler Kommentar, StPO, 2011, n. 36 segg. ad art. 9 CPP; Schubarth, Commentaire romand, CPP, 2011, n. 4 ad art. 9 CPP). Un'indicazione dei fatti quanto possibile completa e precisa nel decreto d'accusa è necessaria anche nell'ottica del principio "ne bis in idem", ritenuto che dai fatti riportati in un decreto d'accusa passato in giudicato si deve poter verificare se si è in presenza di fatti già giudicati oppure no (STF 6B\_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.1 con rinvii). Un'indicazione dei fatti precisa e completa risponde anche all'esigenza di equità del procedimento e di parità delle armi. L'imputato che ha ammesso dei fatti deve poter controllare e riconsiderare, dopo l'emanazione del decreto d'accusa, i fatti che gli vengono contestati (STF citata, ibidem con rinvii). Giusta l'art. 356 cpv. 2 CPP, il tribunale di prima istanza statuisce, in via pregiudiziale ai sensi degli art. 329 cpv. 1 lett. b e 339 cpv. 2 lett. b

CPP, sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione (STF 6B\_848/2013 del 3 aprile 2014 consid. 1.3.2 con rinvii). La verifica di tali presupposti processuali avviene d'ufficio (STF citata, ibidem con rinvii). Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero, rispettivamente all'autorità amministrativa competente in materia di contravvenzioni, affinché svolga una nuova procedura preliminare (art. 356 cpv. 5 CPP). Il decreto d'accusa non è valido se è affetto da un vizio formale (STF citata, ibidem con rinvii), quale la mancanza della descrizione dei fatti contestati all'imputato secondo i requisiti di cui all'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, come visto sopra. In particolare, un semplice rinvio ad un rapporto di polizia agli atti non può validamente sostituire la regolare indicazione dei fatti contestati all'imputato (STF 6B\_882/2013 del 7 luglio 2014 consid. 2.4 seconda frase). Né, per gli stessi motivi, può sostituire la necessaria descrizione dei fatti il rinvio al decreto di apertura dell'istruzione o a qualsivoglia altro rapporto o atto d'inchiesta. I decreti d'accusa DAI 2014/64 e DAI 2014/65 emanati dall'USML in data 4 luglio 2014 non contengono una precisa e completa descrizione dei fatti contestati agli imputati ai sensi dell'art. 353 cpv. 1 lett. c CPP combinato con l'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP. In particolare, le due frasi: "rilevato che il prestatore di servizio, nel caso concreto, ha violato l'art. 9 cpv. 1bis dell'Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone" e "il signor AP 2 [rispettivamente il signor AP 1] aveva svolto un'attività lucrativa il 10 marzo 2014, in via \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_, senza avere notificato la presenza sul territorio" non costituiscono una descrizione dei fatti contestati agli imputati, indicando la prima la disposizione della cui violazione essi sono accusati e contenendo la seconda solo la qualifica giuridica – "attività lucrativa" (cfr. art. 11 cpv. 2 LStr) – di fatti non descritti, ossia dell'attività di fatto svolta dagli imputati – ovvero, per esempio, avere consegnato e/o montato e/o installato i mobili da cucina. Ne deriva che il DA non permette, da solo, di comprendere quali siano i fatti concreti che l'autorità amministrativa ha ritenuto costitutivi di reato. Ciò imporrebbe, di principio, il rinvio degli atti ex art 356 cpv.

#### **E. 5**

installazione o equipaggiamento;

#### **E. 6**

trasformazione;

#### **E. 7**

rinnovo;

#### **E. 8**

riparazione;

#### **E. 8.1**

Ritenuto quanto sopra, gli "elementi prefabbricati" ai sensi dell'art. 5 cifra 4 ODist devono necessariamente essere elementi costitutivi della struttura della costruzione, ciò che è confermato dalla versione tedesca dell'ordinanza, nella quale si parla di "Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen" e dalle definizioni comunemente riconosciute di "prefabbricazione" (v. per es. Vocabolario Treccani, richiamabile all'indirizzo <http://www.treccani.it/vocabolario/prefabbricazione/>, consultato il 24 settembre 2015; loZingarelli 2011, 12a ed. 2010, pag. 1759, lemma "prefabbricazione"). I mobili da cucina consegnati e montati dagli imputati non possono, dunque, essere considerati elementi

prefabbricati ai sensi del citato disposto, contrariamente a quanto considerato dal primo giudice (sentenza impugnata pag. 7 consid. 6e. par. 3), così come non può esserlo un qualsiasi oggetto domestico o pezzo di mobilio fabbricato in precedenza, introdotto in un'abitazione e montato in loco .

### **E. 8.2**

Per quanto riguarda i lavori di “ installazione o equipaggiamento ” di cui alla cifra 5 della disposizione, si tratterà anche in questo caso di lavori che dovranno incidere sulla costruzione, recandovi delle aggiunte atte per lo meno a modificarla diventando parte di essa. Tali aggiunte dovranno quindi presentare il carattere di una certa durezza ed essere incorporate nella costruzione. Si pensi, quali esempi tipici, all'installazione dell'impianto elettrico, idraulico, sanitario, di riscaldamento, o, fra i lavori di finitura, alla posa dei serramenti. L'installazione di una cucina, i cui mobili siano stati durevolmente incorporati alla costruzione, le componenti elettriche e idrauliche posate ed allacciate potrebbe rientrare nella categoria qui in esame. Non a caso, a puro titolo indicativo, si rileva che nella Nomenclatura generale delle attività economiche allestita dall'Ufficio federale di statistica (NOGA 2008, pubblicata all'indirizzo: [http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/vue\\_d\\_ensemble.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/vue_d_ensemble.html) , consultato il 24 settembre 2015), “ l'installazione di cucine su misura ” – e non “ il montaggio e l'installazione di una cucina ”, come indicato dal primo giudice (sentenza impugnata pag. 6 consid. 6d. par. 3) – è inserita nel genere 433200 “Posa di infissi”, che fa parte del gruppo 433 “Completamento e finitura di edifici”, che, a sua volta, appartiene alla divisione 43 “Lavori di costruzione specializzati”, contenuta nella sezione F: “Costruzioni”. Tale questione può, tuttavia, rimanere indecisa dal momento che è accertato che gli imputati si sono limitati a consegnare i mobili da cucina e ad assemblarli, senza procedere ad alcuna installazione né ad un equipaggiamento della costruzione ai sensi dell'art. 5 cifra 5 ODist.

### **E. 8.3**

Sull'argomentazione del primo giudice – peraltro basata su generici e insufficienti rinvii ai siti internet del sindacato \_\_\_\_\_ e della Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e dei rami affini – secondo la quale “ il settore dei mobili di cucina è da considerare in Svizzera, sia per la fabbricazione sia per il montaggio, sotto il cappello delle falegnamerie ” e “ le falegnamerie per il nostro ordinamento giuridico sono un ramo affine dell'edilizia ”, si rileva che all'evidenza è fatto riferimento al campo di applicazione “aziendale” del “Contratto collettivo di lavoro [svizzero] per il mestiere di falegname 2012-2015” (reperibile all'indirizzo: <http://online.cpcedilizia.ch/WebApp/Home/Commission/3> , consultato il 24 settembre 2015). In particolare, l'art. 2 cpv. 2 di tale CCL elenca una serie di aziende che si considerano “ di falegnameria o di rami professionali affini ” e che sono, quindi, sottoposte al CCL. Fra di esse si trovano anche le fabbriche di mobili da cucina. Ora, un contratto collettivo di lavoro è il risultato di negoziazioni fra le parti sociali, la determinazione del suo campo di applicazione risponde a criteri che non saranno necessariamente applicabili in altri ambiti. Concludere, inoltre, poiché la Commissione paritetica cantonale delle falegnamerie – prevista dal CCL e competente per vegliare sull'interpretazione e applicazione dello stesso – è affiliata da un punto di vista amministrativo alla Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e dei rami affini, che in generale le falegnamerie sono un ramo affine e, quindi, anche accessorio dell'edilizia ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a ODist, è insostenibile. Al riguardo si noti che, se si volesse seguire l'argomentazione del primo

giudice, si dovrebbe concludere che anche “ le fabbriche di carri, di attrezzi in legno e di sci ” o le “ falegnamerie dell’antiquariato ” (art. 2 cpv. 2 CCL per il mestiere di falegname 2012-2015) rientrano nei rami accessori dell’edilizia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a ODist. Risultato che appare piuttosto sorprendente. 9. Da quanto precede discende che AP 1, consegnando e montando i mobili da cucina con l’aiuto di suo figlio AP 2, non ha svolto un’attività nel settore dell’edilizia, dell’ingegneria civile o dei rami accessori dell’edilizia ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. a ODist sottoposta all’obbligo di notifica indipendentemente dalla durata dei lavori. Poiché il lavoro in questione non è durato più di otto giorni per anno civile, AP 1 non era tenuto ad effettuare la procedura di notifica giusta l’art. 9 cpv. 1 bis OLCP combinato con gli art. 6 LDist e 6 cpv. 1 ODist e non ha violato, quindi, alcun obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 32a OLCP, i cui presupposti non sono, così, adempiuti. Anche AP 1 va, pertanto, prosciolto dall’imputazione ascrittagli. Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio 10. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 900.00 (fr. 450.00 per ciascun appellante), sono posti integralmente a carico dello Stato. Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1'000.00, sono pure integralmente posti a carico dello Stato. A AP 2 e AP 1, entrambi prosciolti dall’accusa di contravvenzione alla OLCP, viene riconosciuta, in applicazione dell’art. 429 cpv. 1 CPP, un’indennità complessiva di fr. 5'010.00 per le spese di patrocinio sostenute da entrambi gli appellanti per la procedura di prime cure (fr. 2'510.00) e per la procedura di appello (fr. 2'500.00), come dalla nota professionale 8 giugno 2015 prodotta dal loro patrocinatore, avv. DI 1, contestualmente alle motivazioni d’appello di stessa data. Le istanze di indennizzo del danno economico proposte dagli appellanti – danno quantificato in fr. 1'000.00 per AP 1 e in fr. 500.00 per AP 2 – non possono, invece, essere accolte, non essendo tale danno sufficientemente comprovato. Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 84, 85, 325, 329, 339, 353, 356, 357 e 398 segg. CPP; 5 ALC; 2 par. 4 e 6 par. 2 dell’allegato I all’ALC; 120 cpv. 2 LStr; 9 cpv. 1 bis e 32a OLCP; 6 LDist; 5, 6 ODist, nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG, e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429, 436 CPP, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia:

**E. 9**

smantellamento;

**E. 10**

demolizione;

**E. 11**

manutenzione;

**E. 12**

mantenimento: lavori di pittura e pulitura;

**E. 13**

risanamento.” (art. 5 ODist) 5. In primo luogo, va esaminata la posizione dell’appellante AP 2, figlio del secondo appellante, AP 1. Il primo giudice ha accertato che AP 2 non è formalmente né socio né dipendente della ditta del padre, richiamando, per tale accertamento, la dichiarazione dello stesso AP 2 che al dibattimento di primo grado ha detto: “ Non sono dipendente della ditta di mio padre e di conseguenza non percepisco da lui un salario. Svolgo un’altra attività e ho accompagnato mio padre per fargli un favore.”

(all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1). Il primo giudice ha, quindi, concluso che, non essendo formalmente un dipendente della ditta del padre, AP 2 non poteva che essere considerato un indipendente e che, a prescindere dalla questione se fosse retribuito o meno, sottostava direttamente all'obbligo di notificarsi. L'opinione non è condivisibile. Se da un lato le considerazioni sulla definizione di attività lucrativa, che peraltro è posta dall'art. 11 cpv. 2 LStr, sono corrette, dall'altro sorprende, invero, la disinvoltura con cui a AP 2 viene attribuito lo statuto di prestatore di servizi indipendente ai sensi degli art. 1a seg. LDist, rispettivamente dell'art. 9 cpv. 1bis OLCP, quando egli neppure si è dichiarato tale, soprattutto alla luce dell'attuale e dibattuta questione dei lavoratori pseudo-indipendenti (cfr. per esempio la Direttiva SECO 1° gennaio 2013 "Procedura di verifica dell'attività lucrativa indipendente di prestatori di servizi esteri"). In effetti, ritenuto che non è stato in alcun modo accertato che avesse una qualsivoglia relazione contrattuale con i signori \_\_\_\_\_, acquirenti dei mobili di cucina, e che ha accompagnato il padre "per fargli un favore", è evidente che AP 2 operava in qualità di ausiliario, nell'ambito di un rapporto di subordinazione, nei confronti del padre, rispettivamente della di lui ditta. AP 2 andava, quindi, qualificato come lavoratore alle dipendenze della ditta "\_\_\_\_\_" con sede a \_\_\_\_\_, e più precisamente come lavoratore distaccato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a LDist. Di conseguenza, anche qualora l'attività svolta avesse effettivamente comportato un obbligo di notifica – ciò che sarà esaminato qui di seguito –, da tale obbligo non sarebbe stato toccato AP 2, bensì, in applicazione diretta dell'art. 6 LDist, il suo datore di lavoro, ovvero la ditta "\_\_\_\_\_", rispettivamente AP 1 in quanto titolare della stessa. AP 2 va, pertanto, prosciolto dall'imputazione ascrittagli. 6. Per quanto riguarda l'appellante AP 1, titolare della ditta "\_\_\_\_\_", \_\_\_\_\_, e padre di AP 2, il primo giudice ha accertato che egli si è recato in Svizzera, in data 10 marzo 2014, sul cantiere di \_\_\_\_\_, accompagnato dal figlio. Sulla base delle dichiarazioni di AP 1 al dibattimento di primo grado (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 1), ha poi accertato che i due imputati hanno consegnato i mobili da cucina – ai quali si aggiungeva anche un miscelatore, un lavello ed una cappa – e che, dopo averli sballati, li hanno assemblati e posizionati nel punto in cui era prevista la cucina. Dalla fattura (allegato 10 ad act 1, recte fattura 10.03.2014 all. 4 ad AI 10) ha anche desunto la conferma che parte della prestazione degli imputati era proprio il montaggio dei mobili da cucina forniti, nonché ha accertato il peso della fornitura, peraltro non particolarmente rilevante. Il primo giudice ha quindi aggiunto: "Tutto ciò posto una cucina di questo tipo, come del resto si evince benissimo dalle immagini esemplificative del sito web della ditta in questione (cfr. \_\_\_\_\_), è una struttura inamovibile e fissata in una determinata posizione al resto della costruzione abitativa, il cui montaggio è effettuato da parte di "personale qualificato interno al mobilificio" (cfr. ibidem, sito internet della ditta); non si spiegherebbe altrimenti il motivo per il quale il giorno dopo il montaggio uno degli imputati abbia controllato il lavoro svolto dai cartongessisti affinché "gli operai non avessero spostato la cucina" (cfr. verbale di interrogatorio di AP 2 al dibattimento del 4 marzo 2015)." (sentenza impugnata pag. 7 consid. 6e. par. 4) Tale accertamento, nella misura in cui include nella prestazione attribuita in casu ai due imputati, ossia nel montaggio dei mobili da cucina forniti, l'ottenimento di "una struttura inamovibile e fissata in una determinata posizione al resto della costruzione abitativa", è arbitrario. Esso, infatti, basandosi su qualche immagine del sito internet della ditta – che ritrae modelli di cucine della cui somiglianza o meno rispetto ai mobili forniti dagli imputati nulla è dato sapere – conclude che gli imputati avrebbero fissato detti mobili incorporandoli alla costruzione. Tale conclusione è apertamente in contrasto con gli atti di

causa, dai quali non emerge alcun elemento che indichi, oltre al montaggio, un'incorporazione dei mobili nella costruzione e che smentisca così, in particolare, la descrizione data da AP 1 della prestazione fornita: " Quel giorno abbiamo proceduto alla consegna dei mobili, più precisamente li abbiamo scaricati dal camion, li abbiamo trasportati all'interno dell'abitazione e li abbiamo sballati. Non abbiamo fornito né apparecchiature elettriche né impiantistica idraulica. Queste ultime sono state fornite dalla Svizzera, se non erro il giorno successivo. La ditta svizzera che le ha fornite le ha poi anche installate. Da parte nostra abbiamo fornito solo il miscelatore e il lavello e la cappa senza tuttavia procedere al montaggio. Dopo aver sballato i mobili li abbiamo posizionati nel punto in cui era prevista la cucina. Più precisamente abbiamo proceduto all'assemblaggio che consiste nell'unire i mobili tra loro e posizzionarli. I mobili stessi vengono posizionati su dei piedini di plastica viene poi posizionato il piano di lavoro. Parte dei mobili vengono lasciati privi di ante per permettere l'inserimento degli elettrodomestici. [...] La cucina non prevedeva dei pensili, vi erano delle colonne e la base. Non vi era quindi nulla di fissato alle pareti. Abbiamo fornito anche delle mensole ma non sono state fissate da noi, penso lo abbia fatto il cartongessista." (all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 1) E parimenti insostenibile appare il voler trarre dalla dichiarazione di AP 2, citata dal primo giudice a sostegno della sua tesi, una qualsivoglia conferma del fissaggio alla costruzione da parte degli imputati e della conseguente inamovibilità dei mobili da cucina. Dichiarando di aver controllato, il giorno seguente, " che nel posare il cartongesso gli operai non avessero spostato la cucina " (all. 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 1), AP 2 fornisce semmai una conferma proprio del contrario, ossia che la cucina, come lasciata da lui e da suo padre, poteva essere ancora spostata e, quindi, non era né " inamovibile " né " fissata in una determinata posizione al resto della costruzione abitativa ". 7. È, dunque, accertato che i due imputati, in data 10 marzo 2014, hanno consegnato i mobili da cucina, un miscelatore, un lavello, una cappa e delle mensole, sballandoli. Hanno quindi montato i mobili. Il montaggio, o assemblaggio, consisteva nell'unione dei vari pezzi, nel loro posizionamento su piedini di plastica nonché nell'apposizione del piano di lavoro. Il tutto è stato posto nel luogo in cui era prevista la cucina. Miscelatore, lavello e cappa non sono stati installati né allacciati dagli imputati, né le mensole sono state affisse alle pareti. I lavori di installazione, fissaggio, allacciamento sono stati poi effettuati da altri operai presenti sul cantiere. 8. Occorre ora esaminare se l'attività svolta da AP 1 e da suo figlio rientri nel settore dell'edilizia, dell'ingegneria e dei rami accessori dell'edilizia ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. a ODist e comportasse di conseguenza l'obbligo di notifica indipendentemente dalla durata dei lavori. Come visto, tale settore comprende, giusta la definizione di cui all'art. 5 ODist, " tutte le attività del settore della costruzione volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione di costruzioni ", fra le quali, per quanto qui ci interessa della lista esemplificativa contenuta nella disposizione, si annoverano il " montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati " (cifra 4) e l'" installazione o equipaggiamento " (cifra 5). Tali attività vanno in ogni caso lette ed interpretate alla luce ed entro i limiti della definizione generale, della quale sono degli esempi. Si tratterà, quindi, di attività che incidono direttamente sulla costruzione, nella misura in cui sono " volte alla realizzazione, riparazione, manutenzione, modifica o eliminazione " della stessa.